

SCHEMA

PRELIMINARE COSTITUZIONE

DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO

Tra

La società "**PRB GREEN ENERGY SRL**", con sede in PADOVA (PD), Via DEGLI ZABARELLA n. 38 - CAP 35121, iscritto al Registro delle Imprese di PADOVA, C.F. e P.IVA 05485670284, R.E.A. PD - 470702, nel seguito denominata "**Produttore**", rappresentata nel presente atto da RAINER MAXIMILIAN, nato a BOLZANO (BZ) il 20/12/1961, codice fiscale RNRMML61T20A952E, in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO e LEGALE RAPPRESENTANTE della società

e

la **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - SERVIZIO VIABILITÀ**, con sede in VENEZIA-MESTRE (VE), Via Forte Marghera n. 191 - CAP 30173, per sé e per i suoi aventi causa, in qualità di proprietaria dei terreni sottoindicati, nel seguito denominata "**Parte Concedente**", rappresentata da nato/a a
(.....) il/...../..... Codice fiscale in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

e

e-distribuzione S.p.A., società con socio unico, con sede in Roma, Via Ombrone n.2, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "ENEL S.P.A.", capitale sociale euro 2.600.000.000,00 (duemiliardi seicentomilioni virgola zero zero), interamente versato, iscritta al n. RM-922436 di R.E.A., partecipante al Gruppo IVA ENEL con Partita I.V.A 15844561009 e Codice Fiscale 05779711000, nel seguito denominata "**e-distribuzione**".

PREMESSO CHE:

- Il Produttore presentava a **e-distribuzione** istanza di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di CAVARZERE (VE);
- Il Produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da **e-distribuzione**, tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ARERA ARG/elt n. 99/08 s.m.i., si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione (di seguito "Impianto"), nonché ad acquisire, anche nell'interesse di **e-distribuzione**, le relative servitù di elettrodotto;

- Il Produttore ha ottenuto dalla Parte Concedente il consenso a costituire a favore dell'Impianto la relativa servitù di elettrodotto;
- L'Impianto sarà costruito dal Produttore ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di **e-distribuzione** e sarà, quindi, da quest'ultima esercito.
- Si rende quindi necessario procedere alla stipulazione del presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Parte Concedente costituirà sugli immobili descritti nella tabella che segue, la servitù di elettrodotto a favore dell'Impianto, meglio descritto in seguito, della cui consistenza e del cui tracciato, come riportato con linea a tratti rossi nello stralcio planimetrico allegato sotto la lettera "A", dichiara di essere a conoscenza.

L'Impianto, denominato "Nuova linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato "BEBBE" da Cabina Primaria esistente "BRONDOLO", a Cabina Secondaria esistente "CÀ PASQUA", a nuova Cabina Secondaria "PRB GREEN ENERGY", a Cabina Secondaria esistente "FTV CÀ MATILDE" per l'inserimento della nuova cabina di consegna e trasformazione MT/BT "PRB GREEN ENERGY", con derivazioni BT fino a 1.000V", sarà costituito da n 3 cavi sotterranei posati in unico scavo, posti, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, ad una profondità di circa m. 1,00 e relativa fascia asservita larga metri 2,00 per ciascun lato dell'asse dell'elettrodotto, ed interesserà, nella consistenza di seguito riportata, i mappali sotto indicati.

DATI CATASTALI					Coltura accertata	AREA SOGGETTA A SERVITU'		
Comune	Foglio	Particella	C. Terreni	C. Fabbricati		Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m ²)
CHIOGGIA	52	16	X	-	Strada	5	4	20
CHIOGGIA	52	19	X	X – sub10	Strada	15	4	60
CHIOGGIA	52	274	X	X	Magazzino	50	4	200

ART. 3

La servitù di cui al presente atto sarà inamovibile e, quindi, la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi delle facoltà riconosciute dall'art. 122 del R.D. n. 1775/1933.

ART. 4

La servitù di cui al presente atto conferirà:

al Produttore le facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito, per la costruzione dell'Impianto, il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto;
- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la costruzione dell'Impianto indicati nel precedente art. 2, nonché di apporre, se necessario, i relativi cippi segnalatori;
- deramificare e/o abbattere quelle piante che possano essere di impedimento alla realizzazione dell'Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente.

a e-distribuzione le facoltà di:

- far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione dell'Impianto;
- cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla Parte Concedente;
- deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di **e-distribuzione**, possano essere di impedimento all'esercizio dell'Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente;
- posare, in tempi successivi, cavi di telecomunicazioni in fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio.

ART. 5

La Parte Concedente si obbliga nella zona asservita:

- a consentire a **e-distribuzione** ed al Produttore di esercitare le facoltà sopradette;
- a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'Impianto;

- a non piantare alberi di alto fusto a meno di 2,00 metri dalla fascia asservita;
- a non erigere manufatti di qualsiasi genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrato o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad **e-distribuzione** la verifica di compatibilità con l'Impianto.

ART. 6

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione dell'Impianto sarà a carico del Produttore, mentre rimarrà a carico di **e-distribuzione** qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'Impianto.

ART. 7

I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costruzione sono a carico del Produttore, mentre quelli conseguenti all'esercizio dell'Impianto sono a carico **e-distribuzione**. In entrambi i casi i danni saranno valutati e liquidati, dopo l'esecuzione degli interventi di costruzione o di esercizio.

Il Produttore si obbliga a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante la costruzione dell'Impianto.

ART. 8

Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, il Produttore corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza a saldo, la somma di € 6.832,00 (euro seimila ottocento trentadue/00) mediante bonifico bancario su iban n. IT 69T0200802017000101755752 intestato alla Città Metropolitana di Venezia. L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 9

La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra, la Parte Concedente garantisce il Produttore e **e-distribuzione**, ciascuna in relazione alle facoltà riconosciute agli stessi dal presente atto, per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni, che, a qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sull'indennità corrisposta per la costituzione della servitù stessa.

ART. 10

La Parte Concedente si obbliga inoltre, in caso di vendita, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa le servitù qui costituite e di farle assumere.

ART. 11

Per l'atto definitivo, la stipula notarile avverrà nei tempi successivi indicati dal Produttore. Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente atto e quello definitivo, sono a carico del Produttore.

ART. 12

Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 13

La risoluzione di qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Foro di Venezia.

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 3 (inamovibilità della servitù), l'art. 4 (facoltà riconosciute al Produttore e a **e-distribuzione**), l'art. 5 (obblighi della Parte Concedente), l'art. 6 (responsabilità per costruzione ed esercizio Impianti), l'art. 7 (ripartizione tra **e-distribuzione** e Produttore circa la responsabilità per danni), l'art. 8 (corresponsione dell'indennità di servitù) e l'art. 13 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto

PRODUTTORE _____

PARTE CONCEDENTE _____

e-distribuzione S.p.A. _____


Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 6 (responsabilità per costruzione ed esercizio Impianti), l'art. 7 (ripartizione tra **e-distribuzione** e Produttore circa la responsabilità per danni), l'art.11 (spese del presente atto).

Letto, confermato e sottoscritto

PRODUTTORE _____

PARTE CONCEDENTE _____

ALLEGATO A



FASCIA SERVITU' - 2 m + 2 m